

**CANCELLAZIONI ATIPICHE: CASISTICHE DI NON OPERATIVITÀ E CONSEGUENTI LINEE DI  
INDIRIZZO PER UN’EFFICACE INTERVENTO SUL REGISTRO\***

LEOPOLDO LITTA MODIGNANI  
*Giudice del Registro di Monza*

### **Considerazioni generali**

La finalità del RI è l’attuazione di un **sistema completo e organico di pubblicità legale**, idoneo a portare a conoscenza del pubblico l’organizzazione dell’impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni, fino all’estinzione.

L’istituto obbedisce, dunque, ad un evidente **interesse pubblico economico**, riguardo alla **trasparenza e chiarezza** dei dati e dei fatti fondamentali dell’impresa, essenzialmente per la tutela dell’**affidamento nelle relazioni commerciali**, ma anche per esigenze di natura fiscale, statistica e in generale di **governo dell’economia**, come si addice alle società civili del nostro tempo.

L’istituto è improntato ad un principio di stretta **legalità (“luogo legale tipico”)**, per cui:

- A) possono essere iscritte solo le “formalità” previste dalla legge (principio di **tassatività** delle iscrizioni); ne deriva che – in caso di iscrizioni avvenute “senza che esistano le condizioni previste dalla legge” – il GdR ne deve ordinare con decreto la **cancellazione d’ufficio** ex art. 2191 (decreto reclamabile davanti al Tribunale in Camera di Consiglio – art. 2192 – ma non ricorribile per Cassazione); la stessa disposizione si applica implicitamente anche alle mere **rettificazioni** di formalità errate.

---

\* Relazione tenuta all’incontro “Giudici e conservatori del registro delle imprese a confronto - Secondo incontro promosso dalla Consulta dei Conservatori della Lombardia”, che ha avuto luogo in Mantova, il 21 marzo 2011.

E' importante distinguere

a) la cancellazione d'ufficio di formalità non regolari o non ammesse

(cancellazione di iscrizioni con effetto ex tunc ex art. 2191 CC)

da

b) cancellazioni d'ufficio di società e imprese inattive,

(iscrizione di un evento estintivo, con effetto ex nunc)

di cui si dirà nel successivo capitolo.

- B) di regola le iscrizioni sono **obbligatorie**, e in caso di inerzia si dà luogo alla procedure di **iscrizione d'ufficio** (art. 2190 ) mediante un provvedimento del GdR (decreto reclamabile come sopra ex art. 2192). L'iscrizione obbligatoria, ovviamente, non riguarda solo la “nascita” dell'impresa, ma anche le vicende successive indicate dalla legge.

- C) i modelli per la presentazione delle domande, così come la tipologia delle informazioni, sono predeterminati per legge (art. 11 comma 1 DPR 581/95) e sono adeguati al sistema di comunicazione telematica, in modo da rispettare i criteri di **completezza, organicità e tempestività** della pubblicazione.

E' indiscusso che il controllo debba attenersi alla legalità formale della domanda e dei documenti richiesti, così come dovrebbe essere pacifico che Conservatore e GdR non sono deputati alla verifica della legittimità delle vicende dell'impresa che sono oggetto di registrazione (ad es. la validità dei contratti di trasferimento di quote, la regolarità delle deliberazioni o delle attività gestionali), e tanto meno del merito delle deliberazioni.

Potrebbero quindi essere iscritti atti invalidi, atti falsi o simulati o che determinano responsabilità degli amministratori, rispetto ai quali altri sono i rimedi giudiziari predisposti dall'ordinamento e altri sono i soggetti legittimati ad agire.

Sui limiti del procedimento di controllo del GdR vedi CASS. 26.10.2006 (riportata nel massimario delle sentenze 1997/2007 pubblicato da Unioncamere):

*“Siffatto provvedimento è pronunciato dal Giudice nell'adempimento dei compiti di legalità formale, controllo che tende non a realizzare la*

*volontà della legge nel caso concreto, bensì a garantire, genericamente e in via preventiva, gli interessi per la cui tutela sono predisposte le norme delle quali viene verificata l'osservanza*

*Si tratta di provvedimenti che non riconoscono o attribuiscono alcun diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, ma si limitano al riscontro del rispetto o meno di queste norme, traendone la conseguenza di ordinare o rifiutare l'iscrizione nel Registro..*

*.. il provvedimento si risolve in un intervento ordinatorio del Tribunale emesso in sede non contenziosa, che si esaurisce in un mero atto di gestione di un pubblico Registro a tutela di interessi generali, senza statuire sui diritti dei soggetti coinvolti. ”*

Rimane controverso se, e in che misura, il sistema di pubblicità debba assicurare la **veridicità** del contenuto delle iscrizioni e se quindi il controllo debba riguardare anche la **legalità sostanziale** degli atti.

A questo tema è legata la definizione dell'ampiezza del potere di controllo che compete al Conservatore e al GdR, degli effetti di tale intervento e dei rapporti con altri strumenti di tutela "latu sensu" giurisdizionale.

La maggioranza degli interpreti propende per la soluzione affermativa in ciò confortato dal contenuto letterale dell'art. 8 DPR 581/95 (*"l'Ufficio accerta.. e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione."*), anche se da molte parti si sottolinea che il controllo sarebbe comunque da condursi nell'ambito delle emergenze documentali (in sostanza i documenti allegati alla domanda, cui vanno aggiunti quelli integrativi richiesti dall'ufficio ex art. 8 comma 11).

Non vanno trascurati, al riguardo, i poteri di acquisire informazioni e di eseguire ispezioni (art. 6 comma 1 lett. B Legge 241/90: *"..accerta d'ufficio i fatti..In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni o istanze eronee o incomplete, e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizione di documenti."*).

Resta da vedere se, di fatto, il Conservatore - tenuto anche al rispetto del criterio della tempestività, sancito dall'art. 8 comma 8 DPR 581/95, che prevede tempi ristretti a cinque (massimo dieci) giorni - abbia un concreto spazio di accertamento autonomo, soprattutto sul versante della veridicità.

Anche il controllo in seconda battuta del Gdr non potrebbe avere maggiore ampiezza, considerata la natura non contenziosa del procedimento, che prevede, di regola, la sola audizione degli interessati (art. 2191 nelle procedure di cancellazione).

Per alcuni commentatori il potere del Gdr sarebbe ritagliato su quello del Conservatore e quindi non potrebbe eccedere la relativa sfera di controllo.

L'argomento è da approfondire e si presta a varie interpretazioni e applicazioni nei casi concreti, che possono essere i più disparati.

## **La cancellazione d'ufficio di imprese e società non operative**

Istituto previsto:

- dall'art. 2490 u.c. CC per le società di capitali;
- dal DPR 23.07.2004 n. 247 per le società di persone e per le imprese individuali;
- dall'art. 2545octiesdecies per le società cooperative.

La ragione di questo istituto (al di là di alcune ipotesi particolari che riflettono il principio generale di legalità) è data dall'interesse dell'ordinamento di alleggerire il RI dal peso di imprese da lungo tempo inattive, da considerarsi "defunte", la cui esistenza solo formale altera i dati sulla vita economica e contrasta con il principi di veridicità e chiarezza del sistema pubblicitario delle imprese.

E' singolare che la legge (art. 2490 u.c.) non abbia disciplinato in maniera precisa i presupposti e le procedure per la cancellazione d'autorità delle società a più rilevante impatto economico, prevedendo un effetto di estinzione quasi automatica, come diretta conseguenza del mancato deposito del bilancio, in fase di liquidazione, per oltre tre anni consecutivi, con ciò aprendo la strada alla permanenza di rapporti attivi e passivi non definiti.

La norma è stata giustappunto criticata da tutta la dottrina per la sua eccessiva severità e ha dato luogo a qualche discordanza sul piano attuativo, di cui si dirà.

Il Codice Civile, dunque, non contempla l'ipotesi della mera inattività, sicché si deve ritenere che sia indispensabile, per le società di capitali, pervenire alla cancellazione attraverso le fasi della liquidazione (Art. 2484 e segg.), liquidazione che può essere attivata – in caso di omissione degli amministratori – dai soggetti indicati dagli art. 2485 e 2487, con intervento sostitutivo del Tribunale, ma non può essere disposta per iniziativa d'ufficio, a differenza di quanto è previsto per le società di persone e le imprese individuali.

Possono così esistere, in teoria, società “dormienti” per le quali nessuno si è assunto l’iniziativa della messa in liquidazione.

E’ arduo ipotizzare, in questi casi, un intervento autonomo del GdR o del Conservatore, in analogia con le norme più ampie previste per le società di persone, laddove qualsiasi elemento sintomatico di inattività, se prolungato nel tempo, autorizza l’avvio delle procedure che possono condurre alla cancellazione, anche senza passare attraverso la fase liquidatoria.

Sulle disposizioni del DPR 247/04 va sottolineato che sono demandate al Conservatore rilevanti compiti di istruttoria, da attuarsi anche d’ufficio, in presenza delle circostanze sintomatiche indicate dalla legge, sia per la puntuale verifica delle stesse circostanze, sia per la valutazione dei riscontri forniti dagli amministratori.

Si deve pensare che, se i riscontri adottati dagli interessati fossero significativi di una persistente e regolare attività d’impresa, il procedimento dovrebbe essere archiviato, mentre in caso contrario il Conservatore dovrà investire della decisione il Presidente del Tribunale o il GdR.

La competenza per l’adozione del provvedimento conclusivo ex DPR 247/00 è del Giudice del Registro che emana il decreto di cancellazione, secondo quanto espressamente previsto dagli art. 2/4 e implicitamente dall’art. 3/3.

Lo stesso dovrebbe avvenire per la cancellazione d’ufficio delle società di capitali – e così viene fatto in molti Uffici (vedi consultazione informale che va corretta per quanto riguarda il Tribunale di Monza) - in base ad un principio generale, per cui tutti i provvedimenti emessi d’ufficio per l’iscrizione o la cancellazione di formalità (art. 2191 CC e art. 16 REG 581/95) o *latu sensu* per la modifica di iscrizioni, competono al GdR e mai al Conservatore (l’art. 2545octiesdecies prevede che il Conservatore agisca su impulso decisivo dell’Autorità di Vigilanza, la quale prima dispone la pubblicazione dell’elenco delle cooperative in odore di cancellazione e poi comunica l’esito dell’istanza di prosecuzione o la mancata presentazione).

Si segnalano le pronunce in senso difforme del GdR di Lodi (RG VG 1551/10 del 23.11.2010) e dei colleghi di Ferrara e Alessandria.

A queste va obiettato che alle iscrizioni d’Ufficio provvede il GdR (art. 2190) e non il Conservatore, il quale opera secondo procedure amministrative predefinite e non è investito del potere di pregiudicare direttamente le formalità già registrate, essendogli concesso solo il potere di rifiuto dell’iscrizione.

E' vero, peraltro, che – per le società di capitali - l'istruttoria non può essere rimessa ad una valutazione discrezionale dell'Ufficio, ma deve essere regolata alla stregua disposizioni della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, in quanto applicabili, oppure deve essere mutuata per analogia dal DPR 247/00.

Va rispettato in ogni caso il principio del contraddittorio e pare opportuno introdurre meccanismi di verifica su eventuali indici di permanenza di attività dell'impresa e sullo stato della liquidazione.

In sostanza, pare preferibile la linea adottata da molti Uffici, che hanno predisposto un procedimento più ordinato e coerente con i principi del sistema, affidato a meccanismi di interpello degli interessati sulla falsariga delle disposizioni del DPR 247/00 art. 3.

Essenziale sarebbe dunque la comunicazione con raccomandata AR di un invito a regolarizzare la posizione e la contemporanea pubblicità sull'Albo Camerale, in entrambi i casi con espressa comminatoria della cancellazione d'ufficio.

Il GdR potrebbe anche disporre, ulteriori mezzi di comunicazione in analogia con la disposizione dell'art. 151 CPC.

L'istruttoria dovrebbe essere corredata da una visura dei Registri Immobiliari, acquisita d'ufficio con relativa facilità grazie ai collegamenti in rete, che possa dar conto dell'eventuale esistenza di cespiti.

La legge non dispone circa la comunicazione del provvedimento finale agli interessati, il che non dovrebbe comunque escludere l'applicabilità delle procedure di ricorso ex art. 2192 CC e 16 REG, traducendosi la cancellazione in un'iscrizione d'ufficio.

In ogni modo, l'effetto estintivo della capacità giuridica e soggettività dell'impresa, provocato dalla cancellazione ufficiosa, è mitigato dal principio dell'ordinaria revocabilità dei provvedimenti del GdR, con rimozione dei provvedimenti medesimi qualora vi siano prove che questi si fondavano su presupposti errati (CASS SS. UU. 8426/10).

Va sottolineata inoltre - nell'ambito del diritto fallimentare - la disposizione dell'art. 10, comma secondo, LF, per cui è consentito ai creditori e al PM di dimostrare, appunto nell'ipotesi di cancellazione d'ufficio decretata da oltre un anno, *“il momento dell'effettiva cessazione dell'attività”*, da cui far decorrere il termine per la proposizione delle istanze di fallimento, il che denota la natura eminentemente presuntiva della misura in esame.

Si può quindi affermare che le cancellazioni d'ufficio godano di una minore stabilità di effetti, rimanendo accentuata la natura presuntiva

dell' accertamento su cui esse si fondano ed essendo più probabile la permanenza di situazioni e di rapporti implicanti l'esigenza di un'attività ulteriore.

## **La cancellazione della cancellazione**

SSUU 4060 / 4061 / 4062 e 8426 del 2010.

L'approdo della Corte, pur nella complessità della motivazione, è chiaro:

mentre l'orientamento tradizionale della giurisprudenza (pure avversato dalla dottrina) era ancorato all'idea che l'atto formale di cancellazione di una società dal RI non determinasse l'estinzione della società (ove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo, ovvero non fossero definite tutte le controversie giudiziarie in corso, con permanenza legittimazione processuale nonché della rappresentanza sostanziale e processuale degli organi sociali),

oggi non può più dubitarsi della natura costitutiva della cancellazione per le società di capitali, nel senso che con l'iscrizione si producono tutti gli effetti legali dell'estinzione della società, indipendentemente dall'esistenza di rapporti non definiti.

I medesimi effetti si producono, per logicità e coerenza di sistema secondo una lettura ispirata alla Costituzione, anche nell'ambito delle società di persone, nel senso di *far presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata*, ferma restando la natura dichiarativa della cancellazione.

A questo punto la questione sulla natura costitutiva o dichiarativa della cancellazione può considerarsi una disputa dottrinale puramente nominalistica, dal momento che gli effetti sono in ogni caso identici.

Per quanto riguarda i rapporti non definiti, tuttavia, possono aversi ancora differenti soluzioni per le quali è dirimente la questione della reversibilità o meno della cancellazione.

Se la risposta è nel senso della irreversibilità assoluta, si hanno le seguenti conseguenze:

a) società di capitali, si passa ad una comunione di fatto per i rapporti patrimoniali e nelle obbligazioni attive; i creditori possono agire verso i singoli soci e i liquidatori ex art. 2495 II.

b) società di persone, viene meno l'autonomia limitata del patrimonio e i creditori aggrediscono i beni dei soci ex art. 2312, o agiscono contro il liquidatore in caso di colpa di questi.

In entrambi i casi si interrompono i rapporti processuali pendenti, con applicazione analogica delle norme previste in caso di morte o perdita della capacità della parte della parte (art. 300 CPC).

Se invece si ammette la reversibilità - perlomeno delle cancellazioni fraudolente o effettuate in assenza dei presupposti di legge, con prevalenza del principio di veridicità - e se si riconosce il potere di controllo sostanziale del GdR, quest'ultimo potrà decretare la cancellazione della cancellazione ex art. 2191 (questo è ammesso dalla SSUU n. 8426/10, che rimarca però la natura meramente dichiarativa del provvedimento e la sua strutturale instabilità / non definitività), rimanendo aperta la strada ad un'azione di accertamento giudiziale.

Si tratta, invero, di una decisione che concerneva un caso alquanto singolare (ma non raro) e che, al di là di alcune perplessità circa la definizione di alcuni istituti del RI, può essere condivisa nella sostanza.

In questo senso è orientata la giurisprudenza milanese

Vedi nota G.d.R. di Milano (14.02.2011) con allegato provvedimento in data 26 maggio 2010, che si riporta per esteso:

*TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE OTTAVA CIVILE*

*Il Giudice del Registro delle Imprese*

*Letti gli atti del procedimento sopra indicato;*

*Visto il ricorso per la cancellazione della cancellazione della srl N. M. in liquidazione dal Registro delle Imprese disposta con decreto del 13.11.2007 ai sensi dell'art.2490 cc, ricorso depositato il 30.3.2010 da MPG nella sua qualità di liquidatrice della srl prima della cancellazione;*

*Visto il parere con il quale il Conservatore si è rimesso alla decisione del giudicante;*

*Sentita la ricorrente;*

*OSSERVA*

*Il ricorso può essere accolto, considerato:*

- *in diritto:*
- *che, pur essendo la cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2490 cc provvedimento di per sé conseguente alla omissione del deposito del bilancio per tre anni consecutivi da parte del liquidatore di srl,*



- *deve tuttavia ritenersi che presupposto di tale cancellazione sia comunque il compimento della liquidazione, dalla norma appunto ricollegata in via presuntiva al mancato deposito del bilancio per un periodo considerevole,*
- *cosicché laddove gli interessati dimostrino che la liquidazione non è nella realtà terminata, può provvedersi ex art.2191 cc alla cancellazione della cancellazione della srl,*
- *fermo restando l'obbligo per il liquidatore ai sensi dell'art.2490 cc di provvedere -a pena di una ulteriore cancellazione d'ufficio della srl dal Registro delle Imprese- alla redazione ed al deposito dei bilanci anche per gli esercizi trascorsi ai sensi dell'art.2490 cc,*
- *e che a tale ricostruzione non pare ostare la ormai consolidata interpretazione del novellato art.2495 cc di cui da ultimo a Cass. S.U. 22.2.2010 n.4062, trattandosi di interpretazione la quale - nell'affermare che la nuova norma ricollega alla iscrizione presso il registro delle imprese della cancellazione della società l'effetto costitutivo della estinzione della società stessa- non comporta di per sé l'inapplicabilità dell'art.2191 cc per i casi nei quali la cancellazione della società sia stata iscritta non sussistendone le condizioni di legge;*
- *in fatto che la ricorrente ha prodotto documentazione dell'Agenzia del territorio attestante la permanente sussistenza di cespiti ancora intestato alla società,*
- *cosicché la liquidazione non può dirsi completata al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, sussistendo ancora patrimonio da liquidare;*

*P.Q.M.*

*Visto l'art. 2191 cc;*

*DISPONE*

*la cancellazione della cancellazione della srl NUOVA M.E.T.I.S. in liquidazione dal Registro delle Imprese, fermo restando l'obbligo per la liquidatrice ai sensi dell'art.2490 cc di redazione e deposito dei bilanci anche per gli esercizi trascorsi.*

*Milano, 26 maggio 2010.*

Va osservato, peraltro, che non sempre risponde all'interesse pubblico e a quello dei soci la rimessa in pristino della liquidazione sulla base della mera presenza di cespiti "dimenticati" o sopravvenuti, laddove la soluzione sotto lo schema della comunione *de residuo* potrebbe rivelarsi più semplice e meno costosa.

## **In sintesi**

A) Va confermata e rafforzata la sfera di controllo sostanziale di legalità del Conservatore e del Giudice del Registro.

B) Va conseguentemente affermato il potere del GdR di disporre d'ufficio la cancellazione di iscrizioni non conformi ai presupposti di legge e quindi anche di disporre la “cancellazione delle cancellazioni” di imprese e società in presenza di indici di vitalità o di rilevanti cespiti attivi.

C) Può e deve essere instaurato (oppure deve essere promosso sul piano di un intervento legislativo) un procedimento articolato per la cancellazione d'ufficio della società di capitali, sul modello del DPR 247/2004, che superi le limitazioni derivanti dalla disposizione dell'art. 2490 u.c. CC.